

COPIA



COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	434
Data di registrazione	01/07/2022

OGGETTO: Servizio di ripristino delle condizioni stradali post incidente tramite R.d.O. sul Me.Pa., approvazione bando di gara e determina a contrarre

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

V° SETTORE: POLIZIA LOCALE

PREMESSO che:

- con determinazione del responsabile del servizio n. 48 del 02/02/2022 “Manifestazione di interesse per affidamento servizio di ripristino delle condizioni stradali post incidente” è stato avviato il procedimento per l’individuazione del nuovo gestore del SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADE POST INCIDENTE MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE sul portale “TuttoGare” del Comune di San Donaci (d’ora in avanti Comune) e pubblicazione sul sito istituzionale;
- a seguito di tale manifestazione hanno aderito n. 6 ditte specializzate nel settore con invio domanda di partecipazione sul protocollo elettronico del Comune di San Donaci;
- occorre attivare la relativa R.d.O. n. 3082482 - Ripristino delle condizioni stradali post incidente sul portale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione per la procedura negoziata di individuazione della ditta di cui al precedente punto;
- occorre approvare il bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto e i relativi atti nonché

invitare le ditte partecipanti alla manifestazione di interesse, di cui n. 1 ditta non risulta presente sul Me.Pa. e pertanto esclusa nella R.d.O.;

- procedere a determinare il contratto con la ditta a cui verrà affidato il servizio ad espletamento della gara sul portale Me.Pa.;

- il Comune di San Donaci - come previsto dal Titolo II del Codice della Strada, e, in particolare dall'art.14, che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale - deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art.211;

- il Comune è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'art. 1 del Decreto L.gs. n. 285 del 30.04.1992 CdS, ovvero “ la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato” e nel perseguimento di tale finalità occorre tener conto nel rispetto della legislazione vigente in materia di salvaguardia, specie quanto prescritto dal Dlgs n.152 del 03.04.2006- Codice dell'ambiente;

- il Decreto L.gs. n. 285 del 30.04.1992 CdS, all'art. 15 lettera f) vieta di “ depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze”; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscido o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta e dello spargimento è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma II), ed inoltre deve provvedere a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'ente proprietario della strada o un organo di polizia (Comma III) e tutto ciò è finalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;

- l'art.15, comma 1 lettera f)- bis del Decreto L.gs. n. 285 del 30.04.1992, inserito dalla legge n. 120 del 29.07.2010, rubricato “atti vietati “ prevede che “ su tutte le strade e loro pertinenze è vietato (...) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento”;

- il Comune, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali post-incidente, attraverso la pulitura e bonifica della sede stradale;

- le operazioni principali delle attività di ripristino post-incidente consistono:

- nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc), il recupero dei detriti solidi non biodegradabili dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc);

- nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente.

CONSIDERATO:

1- Che i servizi sopra descritti risultano di difficile esecuzione da parte dell'Amministrazione Comunale, né risulta agevole l'avvio della procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli;

2- Che la creazione all'interno dell'Amministrazione di strutture operative per la realizzazione

dell'attività di ripristino post-incidente e dell'organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi sostenuti per l'operatività del servizio nei confronti delle compagnie assicurative, risulterebbe onerosa in termini di risorse umane ed economiche;

3- Per ottimizzare la gestione dei sinistri nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un operatore esterno, in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative;

4- Che a fronte dell'affidamento di un operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi, il Comune beneficerà del servizio di ripristino post-incidente anche per responsabile rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile né prevedibile e come tale costituente vera e propria insidia a trabocchetto, comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'ente proprietario delle strade;

5- Che il Comune per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di un operatore esterno, non è investita di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente tra l'ente proprietario della rete stradale e l'operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post-incidente è qualificato come concessione di servizi conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 del D.Lgs 163/2006, pertanto, "la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio"; nella fattispecie *de quo* l'operatore esterno riceve, quale controprestazione dell'affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del medesimo servizio di ripristino post-incidente, nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali;

ATTESO:

1- Che l'Amministrazione Comunale, ai fini del regolare e trasparente affidamento del servizio, ha individuato, sin d'ora, le tipologie degli interventi, i caratteri e i requisiti essenziali ai fini dell'efficace realizzazione del servizio su tutta la rete stradale afferente all'ente;

2 Che le tipologie di intervento che l'amministrazione intende affidare all'interno del servizio di ripristino post-incidente, consistono nell'attività eseguita in situazioni di emergenza, tesa al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e alla reintegra delle matrici ambientali, post-incidente, consistente nella pulitura della sede stradale e delle sue pertinenze mediante:

- "intervento standard": il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;

- "interventi senza individuazione del veicolo responsabile": gli interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative;

- "interventi perdita di carico": l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;

- "interventi a seguito di incidenti rilevanti": l'attività di tempestivo ripristino dello *status quo ante*

della sede stradale e delle sue pertinenze, interessate da incidenti stradali di particolare rilevanza, quali gravi sversamenti o dispersioni di merci, materie pericolose, infettanti o tossiche, comunque trasportate, richiedenti la bonifica dell'area interessata;

- "interventi di rimozione veicoli abbandonati": l'attività di rimozione, trasporto, conferimento provvisorio a un centro di raccolta e successiva demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. di veicoli e/o rimorchi in evidente stato di abbandono, su aree pubbliche e sulle aree private ad uso pubblico;

3- Che l'Amministrazione, in virtù dei precipi interessi che vengono in rilievo e che si intendono tutelare con l'affidamento del servizio di ripristino post-incidente (incolumità personale, la salute pubblica, la salvaguardia ambientale, la fluidità della circolazione stradale, la sicurezza dei lavoratori) intende realizzare detto servizio attraverso una procedura negoziata a seguito di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di ripristino strade post incidente mediante la pulizia della piattaforma stradale;

4- Che i requisiti minimi di cui l'operatore esterno deve disporre sono i seguenti:

- attivazione dell'intervento su richiesta telefonica alla sala operativa dell'affidatario del servizio da parte della Polizia Locale e/o delle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale dipendente dal Comune; la comunicazione telefonica si realizza attraverso il numero verde della sala operativa, attiva 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno, che garantisce tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate; - le strutture operative sul territorio devono garantire tempestivi e solerti tempi di intervento sul luogo del sinistro, al massimo, salvo casi di comprovata impossibilità, non superiori a:

- 30 min per i giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 22.00, sabato escluso;

- 45 min per tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 6.00, festivi e sabato dalle ore 00.00 alle ore 24.00;

- tali parametri indicano l'arco temporale che comincia dall'attivazione da parte delle Forze dell'Ordine alla sala operativa e si conclude con l'arrivo della struttura operativa sul luogo dell'incidente;

VISTO l'art 107 del D.lgs 267/2000 ed attesa la propria competenza;

VISTO che con decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2022 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del V Settore "COMANDO POLIZIA LOCALE" e delle relative competenze e funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

ACCERTATO che il citato servizio non prevede oneri a carico del Comune;

DETERMINA

1. DI AVVIARE sul portale "Me.Pa." la R.d.O. n. n. 3082482 - Ripristino delle condizioni stradali post incidente il procedimento per l'individuazione del nuovo gestore del SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADE POST INCIDENTE MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE con invito a n. 5 ditte che hanno partecipato alla manifestazione di interesse di cui alla determinazione del responsabile del servizio n. 48 del 02/02/2022 ;

2. DI APPROVARE gli allegati relativi al bando pubblico facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. CONTRARRE con la ditta a cui verrà affidato il servizio ad espletamento della gara sul portale

COPIA

Me.Pa.;

4. DI DARE ALTRESI' ATTO ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo che, chiunque ritenga il presente atto illegittimo, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brindisi al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

San Donaci 01/07/2022

IL DIRIGENTE
F.to Com. Vincenzo ELIA

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 788

La presente determinazione dirigenziale, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci (sito istituzionale: www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale del Responsabile dirigente competente per rimanervi gg 15 consecutivi. E' conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

Dalla sede Municipale, addì 01/07/2022

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL DIRIGENTE
f.to Com. Vincenzo ELIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 01/07/2022

IL DIRIGENTE
Com. Vincenzo ELIA